

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 agosto 2018.

Autorizzazione della consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante l'istituzione del comune autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del comune di Messina.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana";

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";

Visto il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e s.m.i., che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 8 - 9 - 10 - 11, che dettano disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, con le integrazioni di cui all'art. 102 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 9 maggio 2012, commi 144 e 145, per le quali variazioni territoriali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;

Visto il regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;

Visti i dati risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione 2011 di cui al D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012;

Richiamati i pareri del C.G.A. n. 749/06 reso nell'adunanza del 7 novembre 2006, n. 360/08 reso nell'adunanza del 23 settembre 2008, n. 207/09 reso nell'adunanza del 2 settembre 2009 e n. 948/10 reso nell'adunanza dell'1 settembre 2010;

Visto il progetto di variazione territoriale trasmesso dal dipartimento demografico del comune di Messina, in allegato alla nota prot. n. 78735 del 26 marzo 2013, acquisita il 28 marzo 2013 al prot. n. 5294, relativo l'istituzione del comune autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del comune di Messina, al fine di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 2, della richiamata legge regionale n. 30/2000 e s.m.i.;

Considerato che il progetto di variazione territoriale è stato oggetto di procedimento istruttorio, al fine di verificarne la legittimità, ai sensi dell'art. 10, comma 2), della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., con riferimento a quanto prescritto dai punti a), b), c), e d) dell'art. 2 del D.P. 24 marzo 2003 n. 8, conclusosi con la relazione prot. n. 11548 del 3 agosto 2018, dalla quale la popolazione interessata alla consultazione referendaria, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., risulta essere, nella sua interezza, la popolazione del comune di Messina, il cui territorio deve subire modificazioni per il trasferimento del territorio e della popolazione relativi agli ex quartieri XII e XIII, all'istituendo comune autonomo Montemare, nella considerazione che, alla stessa, è stato riconosciuto un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione;

Considerato che i provvedimenti istruttori ed il decreto previsto dal comma 1) dell'art. 1 del D.P. 24 marzo 2003, n. 8 (regolamento della consultazione referendaria) che autorizza la consultazione referendaria, nel

caso d'istruttoria positiva, nell'indicare le popolazioni interessate individuate secondo l'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 102, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed integrato dalla legge regionale 9 maggio 2012, commi 144 e 145, vanno supportati con un adeguato corredo motivazionale, che dia esauriente ragione delle determinazioni assessoriali. in ordine all'individuazione della popolazione interessata alla consultazione;

Accertato, relativamente a questo aspetto istruttorio, che non è necessaria un'articolata e dettagliata enucleazione delle ragioni della scelta, ma questa deve essere supportata da un iter argomentativo che, seppur sintetico, dia conto delle sostanziali ragioni delle determinazioni assessoriali assunte, avuto riguardo ai presupposti che la legge fissa quali essenziali all'individuazione della popolazione interessata, e ciò nella considerazione che non compete al giudice amministrativo, in sede di sindacato di legittimità sugli atti di autorizzazione allo svolgimento del referendum, verificare in concreto ed a posteriori, la sussistenza delle condizioni legittimanti una consultazione referendaria riferita o meno all'intera popolazione, quanto, invece, la legittimità delle determinazioni con cui le condizioni sono state verificate dall'organo regionale, in sede di individuazione dell'ambito del referendum;

Richiamata, quindi, la relazione istruttoria conclusiva del procedimento, prot. n. 11548 del 3 agosto 2018, che s'intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale emerge che il progetto relativo l'istituzione del comune autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del comune di Messina, è, fra l'altro, motivato nella relazione tecnica illustrativa a supporto del progetto medesimo, dalla considerazione del Comitato promotore, che "la realtà periferica costituita dai diversi villaggi collinari pur appartenendo al comune di Messina non riscontra un'effettiva comunanza di bisogni, di continuità fisica e di interessi con la città, e di fatto rappresenta un'entità territoriale e sociale, per tradizioni e cultura, distante e diversa dal contesto cittadino";

Preso atto che nella relazione tecnica illustrativa a supporto del progetto di istituzione del comune autonomo Montemare, viene rappresentato che "la realtà periferica costituita dai diversi villaggi collinari pur appartenendo al comune di Messina non riscontra un'effettiva comunanza di bisogni, di continuità fisica e di interessi con la città, e di fatto rappresenta un'entità territoriale e sociale, per tradizioni e cultura, distante e diversa dal contesto cittadino";

Accertato che il gruppo che chiede di staccarsi dal territorio di Messina "non risulta già esistente come fatto sociologicamente distinto, collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo, con una sua caratterizzazione distintiva, elementi ai quali deve aggiungersi, come requisito rilevante, che non ricorre la circostanza della limitata entità territoriale";

Rilevato che l'erezione del nuovo comune Montemare, pur riguardando una popolazione pari al 3,40% dell'intera popolazione del comune di Messina, implicherebbe lo scorporo di Kmq. 60,85 rispetto all'intero territorio comunale di Messina di Kmq. 210,00, pari, quindi, ad una percentuale del 28,97% dell'intero territorio comunale, elemento che già di per sé determina il coinvolgimento dell'intera popolazione del comune di Messina, nella consultazione referendaria, considerato che i dati percentuali determinano un'alterazione significativa dell'identità stessa della collettività comunale;

Considerato che i gruppi organizzati di carattere pubblico quali sono i comuni, sono tali perché i singoli soggetti che ne fanno parte hanno fra loro una qualche comunanza più o meno intensa, "che non è mai solo l'elemento oggettivo del territorio, ma che si connette ad usi, costumi, dialetti, cemento storico, comunanze geografiche, coerenza sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, etc.";

Rilevato che la variazione territoriale proposta dal comitato promotore per l'istituzione del comune autonomo Montemare, promana da "un gruppo che non ha una nitida differenziazione complessiva che lo rende già di per se autonomo", per cui la richiesta di distacco non proviene da una precisa e ben identificata (per elementi storico, sociali, culturali, religiosi, etc., etc.) comunità di cittadini, ma scaturisce

invece dall'interno della stessa comunità, per cui, in questo caso, si tratta di operare lo smembramento di una collettività organica, determinando, una suddivisione che può essere artificiale, circostanza per la quale "tutti debbono essere chiamati a poter manifestare il loro voto circa la volontà di smembrare o meno la collettività locale da tempo esistente";

Considerati i principi indicati dai commi 3, 4, 5, 5/bis, 7/bis e 7/ter dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., al fine di individuare le "popolazioni interessate" aventi diritto a partecipare alla consultazione referendaria obbligatoria per le fattispecie previste dal comma 1 del richiamato art. 8) e avuto riguardo alle indicazioni testé riportate tratte dalla giurisprudenza costituzionale alla quale si è fatto cenno;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., per cui la "popolazione interessata" alla consultazione referendaria risulta essere "nella sua interezza la popolazione del comune di Messina, il cui territorio deve subire modificazioni, unitamente a parti di popolazione", nella considerazione che alla stessa deve "riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione", per cui saranno chiamati ad esprimere il loro voto "tutti i cittadini elettori residenti" nel comune di Messina; Rilevato che tale individuazione è supportata, oltre che dai contenuti normativi regolanti la materia, dagli indirizzi giurisprudenziali maturati, "per cui va applicata la regola generale direttamente ricavabile dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, esplicitata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Sentenze Corte Costituzionale nn. 453/1989, 433/1995, 94/2000 e 47/2003), la quale prevede la consultazione di tutta la popolazione del comune o dei comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazione, stante che solo in casi particolari per i quali occorre la valutazione di elementi di fatto, può prescindersi dalla consultazione dell'intera popolazione del comune, visto che anche la popolazione residente in aree diverse da quelle oggetto della variazione territoriale, può avere un interesse rispetto alla variazione medesima";

Considerato che i risultati della consultazione referendaria, indetta dal sindaco del comune di Messina ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8, ai fini del quorum strutturale, devono essere distintamente raccolti e valutati con riguardo alla frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale, tenuto conto delle disposizioni del richiamato comma 7 ter dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., stante che l'innovazione normativa persegue l'esigenza di garantire, comunque, la tutela e la visibilità dell'espressione di voto da parte sia della popolazione che risiede nell'area oggetto della variazione territoriale, sia dell'intera popolazione residente nel restante territorio comunale;

Considerato che il provvedimento sindacale di indizione della consultazione referendaria deve specificare che il territorio oggetto della variazione territoriale riguardante l'istituzione del comune autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del comune di Messina, è quello che risulta segnato nel progetto pubblicato all'albo pretorio comunale;

Atteso che, così come risulta dalle conclusioni dell'istruttoria compiuta, sussistono le condizioni per procedere all'emanazione del decreto di autorizzazione alla consultazione referendaria;

Decreta:

Art. 1 È autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante l'istituzione del comune autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del comune di Messina, pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i.

Art. 2 La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del D.P.Reg. 24 marzo 2003. n. 8, sarà indetta dal sindaco del comune di Messina e riguarderà, ai sensi

dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., nella sua interezza la popolazione del comune di Messina, il cui territorio e la cui popolazione devono subire modificazio- Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G. U. R. S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE 24-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37 9 ni per l'istituzione del comune autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del comune di Messina, nella considerazione che alla stessa devono riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione, come specificato nelle premesse del presente provvedimento.

Art. 3 I risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, devono essere distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito del territorio di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale, tenuto conto delle disposizioni del comma 7 ter dell'art. 8 della legge regionale n. 3012000 e s.m.i., stante che l'innovazione normativa persegue l'esigenza di garantire la tutela e la visibilità dell'espressione di voto, sia della popolazione che risiede nell'area oggetto della variazione territoriale, sia dell'intera popolazione residente nel restante territorio comunale.

Art. 4 La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.Reg. n. 8/2003 e riportare il seguente quesito, come indicato dall'art. 3, comma 1), lett. d, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8: "Volete che le frazioni corrispondenti al territorio dell'ex XII e XIII Quartiere del comune di Messina siano elette in comune autonomo con la denominazione di comune autonomo Montemare?".

Art. 5 Per l'espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l'utilizzo dei sigilli delle sezioni elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8. Art. 6 Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Palermo, 8 agosto 2018. GRASSO